



COMUNE DI CHIEVE (CR)

Estratto REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 29.03.2007

Modificato con deliberazione C.C. n. 07 del 16.04.2012

Modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 26.06.2013

Art. 5 Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,35 punti percentuali.

1-bis. L'aliquota è fissata a decorrere dall'anno 2012 nella misura di 0,60 punti percentuali.

1-ter. L'aliquota è fissata a decorrere dall'anno 2013 nella misura di **0,70** punti percentuali.

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

3. La deliberazione di cui al comma 2, ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno secondo le disposizioni vigenti.

4. In caso di pubblicazione successiva al termine fissato dalla normativa vigente, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.